



## COMUNE DI PRESEGLIE

Provincia di Brescia

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI E DEI FRUTTI DI SOTTOBOSCO.**

(Legge Regionale 23/06/1997, n. 24)

*Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28/03/2007 n. 10.*

#### Art. 1

#### IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE

Il territorio del Comune di Preseglie fa parte della Comunità Montana della Valle Sabbia, viene individuato come unico territorio ai fini della raccolta dei funghi e dei frutti di sottobosco in tutte le loro molteplici varietà.

#### Art. 2

#### USI CIVICI, CONSUETUDINI, TRADIZIONI.

L'esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente e fonte rilevante dell' economia locale, come viene espressamente riconosciuto dalle leggi precitate.

#### Art. 3

#### RESIDENZA

Ai fini del presente regolamento in relazione al regime autorizzato in esso previsto, sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell' Anagrafe della popolazione residente nel Comune di Preseglie e i cittadini non iscritti ai registri dell'Anagrafe ma nativi nel Comune di Preseglie.

#### Art. 4

#### MODALITÀ DI RACCOLTA

In tutto il territorio del Comune di Preseglie, la raccolta funghi e frutti di bosco è consentita secondo le seguenti modalità:

- a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi fuori terra;
- b) la raccolta è consentita dall' alba al tramonto;
- c) La raccolta giornaliera non può eccedere i 2 Kg per i funghi e 1kg di frutti di bosco, per ogni raccoglitore in possesso di regolare permesso, salvo tale limite sia superato da un unico esemplare o da unico carpoforo di Armillaria (chiodino);
- d) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo;
- e) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo della raccolta dei funghi riconosciuti eduli. Non sussiste l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici, tali esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli (commestibili);
- f) è vietato l'uso di contenitori di plastica per la raccolta ed il trasporto;
- g) è obbligatorio l'uso dei contenitori rigidi e acerati, atti a consentire la dispersione delle spore durante il trasporto nonché la corretta conservazione igienica dei corpi fruttiferi;
- h) è vietato danneggiare i funghi non raccolti anche se velenosi e tutta la vegetazione circostante;
- i) è vietato gettare rifiuti durante la raccolta.

Art. 5  
AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA

La raccolta dei funghi nel territorio del Comune di Preseglie è subordinata a:

- a) esibizione di un documento di identità;
- b) esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento indicante il giorno o il periodo di riferimento, per i cittadini non residenti;
- c) Le quote di riferimento sono così individuate:

GIORNALIERO	EURO	6,00	
SETTIMANALE	EURO	15,00	Sette giorni consecutivi dalla data indicata sul bollettino
MENSILE	EURO	40,00	30 giorni consecutivi dalla data indicata sul bollettino, escluso lunedì
ANNUALE	EURO	70,00	valido fino al termine dell'anno in corso al momento della stipula del permesso

- d) per i cittadini di cui all' art. 3 la raccolta dei funghi è gratuita;
- e) per i bambini fino ai 12 anni la raccolta è gratuita.

Art. 6  
DESTINAZIONE DEGLI INTROITI

I proventi derivanti dal rilascio dei permessi di cui all' art. 5 e quelli derivanti da sanzioni di cui all' art. 8 sono introitati dal Comune di Preseglie e destinati alla copertura delle spese per la gestione e stampa manifesti e tesserini del presente regolamento e alla realizzazione di opere di riqualificazione e tutela delle strade agro-silvo-pastorali e dei sentieri del comune stesso.

Art. 7  
VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato, alle Guardie Venatorie, agli organi del Consorzio di Polizia Locale, alle Guardie Ecologiche volontarie di cui alla Legge Regionale 29/12/1995 n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" ed ai dipendenti della Comunità Montana, della Provincia, del Comune e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.

#### Art. 8 SANZIONI

Sono sanzionate con il pagamento di una somma da EURO 25,82 ad EURO 51,64 le seguenti violazioni:

	TIPOLOGIA	SANZIONE
A	Esercizio della raccolta senza autorizzazione	EURO 25,82 oltre al pagamento dell' autorizzazione giornaliera
B	Mancata esibizione del permesso di cui all'art. 5	EURO 25,82 oltre all'esibizione del permesso, solo ed esclusivamente settimanale o mensile entro i 3 giorni dalla contestazione; tale disposizione non vale per i permessi giornalieri i quali devono essere esibiti contestualmente alla richiesta del Corpo di Vigilanza di cui all' art. 7 (minimo della sanzione )
C	Raccolta di un quantitativo superiore al limite consentito di cui all' art.4	EURO 25,82 fino a 5 Kg. EURO 51,64 sopra i 5 Kg.
D	Raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso e di tutti i tipi di amanita allo stato di ovulo chiuso	EURO 25,82
E	Uso di attrezzi non conformi a quanto previsto all'art. 4	EURO 25,82
F	Mancata pulitura dei corpi fruttiferi	EURO 25,82

All'accertamento delle violazioni fa seguito la confisca del raccolto e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.

La reiterazione nello stesso anno solare delle violazioni di cui ai punti c), d), e), f) determina la revoca dell'autorizzazione alla raccolta, il conseguente ritiro del tesserino ed il pagamento di EURO 25,82 (minimo della sanzione ).

Il destinatario del provvedimento di revoca non può essere nuovamente autorizzato per l'anno in corso.

#### Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Preseglie.

Copia del presente regolamento è trasmessa, per conoscenza, alla provincia di Brescia, al Corpo Forestale dello Stato, alla Comunità Montana della Valle Sabbia, al Consorzio di Polizia Locale della Valle Sabbia ed ai Comuni confinanti.

#### Art. 10 NORME TRANSITORIE

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23/08/1993, n. 352 e della Legge Regionale 23/06/1997, n. 24.

= O O O =